SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2255

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BEDONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 1995

Norme per la mutualità pensioni alle casalinghe

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. - Nel nostro Paese più di 9 milioni di donne lavorano a tempo pieno all'interno della famiglia. Per anni la categoria delle casalinghe ha lottato per ottenere un riconoscimento giuridico: finalmente con la sentenza n. 28 del 19 gennaio 1995 la Corte costituzionale ha conferito loro tale riconoscimento con la qualifica di «lavoratrici»; qualifica tutelata dall'articolo 35 della Costituzione.

Tale riconoscimento, anche se arrivato in ritardo, è da considerarsi giusto e doveroso, come giusto e doveroso appare ora garantire a questa categoria una tutela pari a quella di ogni altro lavoratore, nel rispetto dell'articolo 3 della Costituzione. Proprio a tale scopo mira il presente disegno di legge.

La presente proposta di mutualità pensioni delle casalinghe si muove nel solco tracciato dalla riforma del sistema previdenziale obbligatorio e complementare e prevede una serie di norme che hanno lo scopo di definire e meglio regolamentare la previdenza di tale categoria.

Viene costituito (articolo 1), presso l'INPS, un fondo autonomo per le casalinghe ove confluiscano sia le provvidenze già presenti nelle gestioni vigenti per la categoria che quelle concesse nell'ambito dei provvedimenti a sostegno della famiglia.

Vengono inoltre definiti i principi che regolano:

l'iscrizione al fondo (articolo 2), prevista per coloro che si occupano senza vincolo di subordinazione delle cure della propria famiglia e compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa *part-time* e/o occasionale;

il sistema finanziario di gestione (articolo 3), a capitalizzazione e gestione separata dagli altri fondi previdenziali;

la contribuzione (articolo 4): l'iscritto può scegliere tra cinque diverse classi di contribuzione indicizzate annualmente in base al costo della vita con possibilità di successivi passaggi a classi diverse.

Inoltre viene prevista la possibilità di far confluire nella gestione del nuovo fondo i vecchi contributi rivalutati della precedente gestione mutualistica volontaria delle casalinghe (articolo 5).

Si disciplinano inoltre i casi di contribuzione versata in regimi pensionistici obbligatori e di trasferimento della contribuzione in altri Fondi: nel primo caso si stabilisce un'estensione del regime delle pensioni supplementari ai soggetti che conseguono prestazioni nella gestione; nel secondo si dà la possibilità di trasferire in un fondo obbligatorio i contributi già versati.

L'innovazione più interessante è quella della delega ai «Centri vendita convenzionati» (articolo 14) che provvedono a versare al fondo i contributi costituiti da abbuoni derivanti da acquisti effettuati tramite moneta elettronica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del fondo autonomo per le casalinghe)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, nel rispetto della volontarietà dell'accesso e dell'applicazione del sistema contributivo, presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) un Fondo autonomo per le casalinghe, di seguito denominato «il Fondo», nel quale confluiranno le provvidenze già presenti in gestioni vigenti per la categoria, ovvero che verranno concesse nell'ambito dei provvedimenti a sostegno della famiglia.

Art. 2.

(Iscrizione al Fondo)

1. Possono iscriversi al fondo quei soggetti che, non prestando attività lavorativa alle dipendenze di terzi o autonoma in forma continuativa e non essendo titolari di pensione diretta, si occupino, senza vincolo di subordinazione, delle cure domestiche della propria famiglia.

2. È compatibile con l'iscrizione al fondo lo svolgimento di attività lavorativa *part-time* e occasionale.

Art. 3.

(Sistema finanziario di gestione)

1. Il finanziamento della gestione è a capitalizzazione, con costituzione di un patrimonio sociale a gestione separata da quello degli altri fondi previdenziali.

Art. 4.

(Contribuzione)

1. L'iscritta può scegliere, al momento dell'adesione al Fondo, tra cinque diverse classi di contribuzione, indicizzate annualmente in base all'indice del costo della vita, con possibilità di successivi passaggi a classi diverse da quella inizialmente prescelta.

2. Le classi di contribuzione, determinate inizialmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere modificate a cadenza quinquennale dall'organo di amministrazione del Fondo, di cui all'articolo 15.

3. In caso di iscrizione in età superiore a cinquanta anni, l'iscritto ha facoltà di riscattare un numero di anni di contribuzione sufficiente ad assicurare il raggiungimento di un'anzianità contributiva di quindici anni al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

4. Una quota di contribuzione, determinata applicando alla classe minima l'aliquota successivamente stabilita dall'INPS sulla base di calcoli attuariali, è destinata al finanziamento delle prestazioni di inabilità.

5. A richiesta dell'interessato possono essere destinate alla gestione le contribuzioni derivanti da attività di collaborazione coordinata e continuativa, anche in caso di telelavoro o di lavoro a domicilio di cui al comma 2, lettera *a)* dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni.

6. Le contribuzioni di cui al comma 5, determinate con le modalità di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335, affluiscono al Fondo, anzichè alla gestione separata istituita dall'articolo 2, comma 26, della stessa legge.

Art 5.

(Contribuzione versata in regimi pensionistici obbligatori e trasferimento della contribuzione in altri Fondi)

1. Alla data di maturazione dei requisiti nella gestione casalinghe, qualora in favore del beneficiario risultino versati contributi nelle gestioni obbligatorie non sufficienti per il diritto a pensione autonoma, questi ultimi sono utilizzati, a richiesta dell'interessato, per la liquidazione di una pensione supplementare con le modalità previste dall'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

2. Qualora, successivamente alla iscrizione nella gestione per le casalinghe, il soggetto venga assicurato in un fondo previdenziale obbligatorio, il montante dei contributi versati viene trasferito, in modo non oneroso, a richiesta, nel fondo previdenziale medesimo.

Art. 6.

(Prestazioni)

1. L'iscritta al fondo ha diritto alle seguenti prestazioni:

a) liquidazione della pensione di vecchiaia, secondo la formula di cui all'articolo 9, a partire dal cinquantasettesimo anno di età, a condizione che l'importo di pensione maturato sia almeno pari al valore dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, oppure - senza limiti di importo - al compimento del sessantacinquesimo anno con almeno cinque anni di contribuzione;

b) liquidazione in capitale del montante versato, nel caso di raggiungimento del sessantacinquesimo anno con meno di cinque anni di contribuzione;

c) liquidazione anticipata della pensione di inabilità, secondo la formula di cui all'articolo 9, dopo almeno cinque anni di versamenti;

d) liquidazione della pensione di reversibilità, in caso di morte successiva al pen-

sionamento, secondo la normativa vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria, qualora l'interessato abbia esplicitamente optato, all'atto dell'iscrizione al Fondo, per l'erogazione di tale prestazione.

Art. 7.

(Accrediti figurativi)

1. Per i trattamenti pensionistici liquidati nel Fondo sono riconosciuti accrediti figurativi, sulla base della classe minima di contribuzione e con onere a carico del bilancio dello Stato, in caso di:

a) maternità, con trattamento identico a quello previsto per le lavoratrici occupate;

b) assistenza ad un familiare totalmente inabile, fino ad un massimo di ventiquattro mesi;

c) attività di volontariato svolta presso strutture pubbliche.

2. Il riconoscimento figurativo è limitato agli eventi intervenuti dopo l'iscrizione, per un periodo massimo complessivo di cinque anni.

Art. 8.

(Morte senza diritto di pensione)

1. L'iscritto al Fondo può aderire all'assicurazione in caso di morte, senza diritto a pensione, con due diverse modalità;

a) senza restituzione dei contributi versati, con conseguente maggioranze di rendimento da calcolare secondo tecniche attuariali;

b) con restituzione agli aventi diritto del montante dei contributi versati rivalutati.

Art. 9.

(Formula di pensione)

1. L'importo della pensione di vecchiaia è determinato secondo il sistema contribu-

tivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di conversione determinato in base alla mortalità della popolazione assicurata e tenuto conto dell'opzione relativa alla reversibilità delle prestazioni. In sede di prima applicazione i coefficienti di conversione sono quelli indicati nelle tabelle successivamente predisposte dall'INPS.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il montante individuale dei contributi versati all'età del pensionamento, convertito in rendita vitalizia, è calcolato sulla base dei rendimenti effettivamente realizzati nella gestione del patrimonio del Fondo.

3. L'importo della pensione di inabilità l'importo della rendita corrispondente al montante effettivamente accumulato è determinato con riferimento al coefficiente relativo all'età di cinquantasette anni o a quello dell'effettiva età di pensionamento, se superiore a cinquantasette anni.

Art. 10.

(Indicizzazione)

1. La rendita è rivalutata annualmente in base alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'ordine di amministrazione del Fondo, di cui all'articolo 15, può deliberare modifiche del tasso di indicizzazione nel caso di scostamenti significativi tra l'effettivo tasso di rendimento reale degli investimenti ed il tasso finanziario sulla cui base sono calcolati i coefficienti di conversione di cui al comma 1 dell'articolo 9.

Art. 11.

(Deducibilità fiscale)

1. I contributi sono fiscalmente detraibili nella misura prevista dall'attuale normativa fino all'aliquota del 22 per cento, entro un limite annuo di lire 5 milioni, utilizzabile dall'assicurato o da altro soggetto del quale l'assicurato risulti fiscalmente a carico.

2. Il limite annuo di cui al comma 1 ridotto a lire 2.500.000 qualora l'altro soggetto partecipi a forme pensionistiche individuali.

Art. 12.

(Cumulabilità con l'assegno sociale)

1. Agli effetti del conferimento al sessantacinquesimo anno di età, dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1996, n. 335, non concorre a formare reddito la pensione di vecchiaia liquidata dal Fondo, in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'importo dell'assegno sociale.

Art. 13.

(Costi di gestione)

1. Sulla contribuzione al Fondo è applicata un'aliquota aggiuntiva parametrata alle effettive spese di gestione, rilevate con apposita contabilità industriale, con verifica di congruità a cadenza quinquennale.

Art. 14.

(Delega ai Centri vendita convenzionati)

1. L'iscritto al Fondo può delegare i Centri vendita convenzionati al versamento al Fondo stesso dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica, fino al un importo massimo annuo di lire 3 milioni compresi nel limite complessivo di 5 milioni annui di cui al comma 1 dell'articolo 11.

2. I versamenti disposti secondo le modalità indicate al precedente comma 1 rientrano, per le aziende erogatrici, nei costi generali e, per i percepienti, non costituiscono reddito ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 15.

(Comitato amministratore)

1. Al Fondo sovraintende un comitato amministratore composto da sette membri designati dalle associazioni di categoria regolarmente costituite ed aventi maggiore rilevanza sul territorio nazionale e da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei lavori e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente. Il presidente è eletto dal Comitato tra quelli designati dalle associazioni della categoria di cui all'articolo 1, comma 1, a rotazione, con un massimo di un mandato consecutivo della durata di un anno.

2. L'individuazione delle associazioni di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto del numero degli iscritti a ciascuna categoria al fine di verificarne la maggiore rappresentatività sul piano nazionale.

3. Il comitato amministratore ha i seguenti compiti:

a) predisporre per il consiglio di amministrazione il bilancio preventivo, anche sulla base del bilancio tecnico e consuntivo relativi alla gestione;

b) avanzare proposte in ordine alle modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni, trasmettendole, con proprio motivato parere, al consiglio di amministrazione;

d) vigilare sull'affluenza dei contributi sull'erogazione delle prestazioni, nonchè sull'andamento della gestione, proponendo al consiglio di amministrazione i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

e) deliberare, a cadenza quinquennale, sulle modifiche delle classi di contribuzione;

f) deliberare le modifiche del tasso di indicizzazione, nel caso di scostamenti significativi tra l'effettivo tasso di rendimento reale degli investimenti ed il tasso finanzia-

rio sulla cui base sono calcolati i coefficienti di conversione di cui all'articolo 9, comma 1;

g) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni della gestione:

Art. 16.

(Contenzioso in materia di contributi e prestazioni)

1. Avverso i provvedimenti adottati in tema di contributi e prestazioni, l'iscritto può presentare ricorso al comitato amministratore del Fondo, di cui all'articolo 15.

2. Il termine per ricorrere al comitato è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato.

3. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

4. La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall'Istituto.

Art. 17.

(Ridefinizione dell'attualità pensioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, gli importi delle rendite già in pagamento della gestione mutualità pensioni di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, sono aumentati alle stesse scadenze e con riferimento ai medesimi indici e periodi in base ai quali sono aumentati gli importi delle pensioni sociali per effetto dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. I contributi già versati nella gestione mutualità pensioni a favore delle casalinghe sono rivalutati, secondo l'anno di versamento, in base all'aumento dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. Dal 1° gennaio 1995, i contributi versati nella predetta assicurazione sono riva-

lutati annualmente con il criterio di cui al comma 2.

4. Gli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3 sono posti a carico del bilancio dello Stato per la parte non coperta dal patrimonio di gestione.

5. All'iscritto alla mutualità pensioni è data facoltà di recesso dall'assicurazione con riscossione del valore di riscatto in unica soluzione.

6. Le contribuzioni versate nella gestione mutualità pensioni, rivalutate con le modalità di cui ai commi 2 e 3, possono essere utilizzate all'atto dell'iscrizione al Fondo di cui all'articolo 1, attraverso il versamento del montante contributivi risultate come premio unico di ingresso, con le stesse modalità previste per i trasferimenti intergestionali.

Art. 18.

(Revoca della delega legislativa di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335)

1. La delega legislativa di cui all'articolo 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è revocata per quanto si riferisce alla materia disciplinata dalla presente legge.

Art. 19.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 450 miliardi per il 1996, 650 miliardi per il 1997 e 850 miliardi per il 1998, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1996, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.